



Ministero dell'Istruzione e del merito Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Direzione Generale

Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

BANDO DI CONCORSO DEL DIRETTORE GENERALE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Indizione per l'anno scolastico 2024-2025 - Graduatorie a. s. 2025-2026 - dei concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali delle ex aree A e B del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali, ai sensi dell'art. 554 del D.L. vo 16 aprile 1994, n. 297.

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;
VISTO il D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
VISTO il D.L. vo 16 aprile 1994, n. 297, con particolare riferimento agli artt. 546, 554, 555, 556, 557, 559, 604, 673, 676;
VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693;
VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127, con particolare riferimento all'art.3, come modificata e integrata dalla Legge 16 giugno 1998, n. 191, e il relativo regolamento emanato con D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403;
VISTA la Legge 13 marzo 1999, n. 68;
VISTA la Legge 3 maggio 1999, n. 124, con particolare riferimento all'art.4, comma 11;
VISTO il D.M. 23 luglio 1999, "trasferimento del personale ATA dagli Enti locali allo Stato", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000, con particolare riferimento all'art. 4 e all'art. 6;
VISTO il D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, pubblicato nella G.U. 24 gennaio 2001, n. 19, concernente il regolamento per le supplenze del personale ATA;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, pubblicato nel supplemento alla G.U. 20 febbraio 2001 n. 42 serie generale, concernente la documentazione amministrativa;
VISTO il D.M. 19 aprile 2001, n. 75, pubblicato nella G.U. - Quarta serie speciale - n. 35 del 4 maggio 2001, applicativo del predetto regolamento;
VISTO il D.M. 24 marzo 2004, n. 35, concernente la formulazione degli elenchi provinciali ad esaurimento per le supplenze di addetto alle aziende agrarie e la correlata tabella di valutazione dei titoli;
VISTO il D.L. vo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale", aggiornato dal D.L. vo 4 aprile 2006, n. 159, "Disposizioni integrative e correttive al D.L. vo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale";
VISTO l'O.M. 23 febbraio 2009, n. 21, registrata alla Corte dei conti in data 2 aprile 2009, reg. 1, foglio 234, concernente i concorsi di cui all'art. 554 del citato D.L. vo 16 aprile 1994, n. 297, per l'anno scolastico 2008/2009;
VISTO il CCNL del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006/2009, sottoscritto il 29.11.2007 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 292, del 17 dicembre 2007 – Serie Generale ed in particolare l'allegata Tabella B – Requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale ATA;
VISTA la sequenza contrattuale di cui all'art. 62 del CCNL 29.11.2007 sottoscritta il 25.07.2008 ed in particolare l'art. 4, modifica della Tabella B - requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale ATA - allegata al CCNL 29.11.2007;
VISTO il D.M. 29 settembre 2009, n. 82, emanato in applicazione dell'articolo 1, commi 2, 3 e 4 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, con il quale sono state dettate disposizioni

per la costituzione di elenchi prioritari finalizzati al riconoscimento della precedenza assoluta nell'assegnazione delle supplenze in sostituzione del personale temporaneamente assente;
 VISTO Il D.M. 17 dicembre 2009, n. 100, di integrazione del citato D.M. 82/09;
 VISTO il D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, art. 7, c. 4 ter, convertito con L. 26 febbraio 2010, n. 25, che sancisce la validità delle disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 2009, n. 167, anche per l'a.s. 2010-2011;
 VISTA la nota n. 2053 del 19 febbraio 2010, concernente l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'anno scolastico 2009/2010;
 VISTO il Decreto Interministeriale 30 luglio 2010, n. 165, pubblicato sulla G.U. -Serie Generale- n. 234 del 6 ottobre 2010, concernente Regolamento recante disposizioni per l'esecuzione delle norme di cui ai commi da 4-cties a 4-decies dell'art.1 del decreto-legge n. 134 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 167 del 2009, in materia di obblighi per il personale della scuola di documentare i requisiti per avvalersi dei benefici previsti dalla legge n. 104 del 1992 e dalla legge n. 68 del 1999;
 VISTO il D.M. 30 luglio 2010, n. 68, emanato in applicazione del predetto D.L. n. 194/2009 convertito con legge n. 25/2010;
 VISTO il D.M. 15 settembre 2010, n. 80, di integrazione del citato D.M. 68/2010";
 VISTA la nota 20 gennaio 2011, n. 402, concernente l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'anno scolastico 2010/2011;
 VISTO il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 9, c. 21 bis, convertito con L. 12 luglio 2011, n. 106, che sancisce la validità delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 2009, n. 167, anche per l'a.s. 2011-2012;
 VISTO il D.M. 12 ottobre 2011, n. 92, emanato in applicazione del predetto D.L. n. 70/2011 convertito con legge n. 106/2011;
 VISTO il D.M. 30 agosto 2017, n. 640, concernente l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia per il triennio scolastico 2017/19;
 VISTO il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, con particolare riferimento all'articolo 1, comma 9-bis, che prevede che nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, una quota pari al 15 per cento dei posti sia riservata a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito, "fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001";
 VISTO il D.M. 30 marzo 2021, n. 50, concernente l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia per il triennio scolastico 2021/23;
 VISTO il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca – Triennio 2016-2018 - sottoscritto il 19.04.2018 e pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 141, del 20 giugno 2018 – Serie Generale;
 VISTO il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca – Triennio 2019-2021 - sottoscritto il 18.01.2024;
 VISTA la nota AOODGPER prot. n.87838 del 10/04/2025, concernente l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'anno scolastico 2024-2025 - Graduatorie a. s. 2025-2026;
 CONSIDERATO che, a seguito di innovazioni normative, è necessario impartire nuove disposizioni in materia dei concorsi di cui al citato D.L. vo 16 aprile 1994, n. 297, art. 554, per l'anno scolastico 2024-2025 - Graduatorie a. s. 2025-2026 - allo scopo di regolamentare la transizione dal precorso al vigente ordinamento;

O R D I N A

per l'anno scolastico 2024-2025 - Graduatorie a. s. 2025-2026 - l'indizione e lo svolgimento dei concorsi per titoli, di cui all'art. 554 D.L. vo 16 aprile 1994, n. 297, per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali concernenti i profili professionali dell'area A e B del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale della scuola sono effettuati secondo le disposizioni della presente ordinanza.

Art.1 Indizione dei Concorsi

1.1 È indetto, per l'anno scolastico 2024-2025 - Graduatorie a. s. 2025-2026 - un concorso per titoli, di cui all'art. 554 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali, relativo alla seguente area e profilo:

Area degli Assistenti (ex-Area B)

Profilo - Assistente amministrativo.

1.2 Il numero dei posti disponibili non è indicato nel bando non trattandosi di concorsi a posti, ma di concorsi per l'integrazione e l'aggiornamento della graduatoria permanente, la quale risulterà determinata dall'insieme dei concorsi svolti nel tempo.

1.3 Il concorso, a carattere provinciale, è indetto per tutte le province della Lombardia.

1.4 Il bando di concorso deve essere pubblicizzato mediante affissione all'albo dell'Ufficio Scolastico Provinciale di ciascuna provincia. Copia del bando stesso deve essere inviata, a cura del Dirigente territorialmente competente, ai dirigenti scolastici degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali affinché provvedano alla immediata affissione nei rispettivi albi.

1.5 I bandi di concorso devono restare affissi per tutto il tempo utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 2

Requisiti per l'ammissione al concorso dei candidati non inseriti nella graduatoria permanente

2.1 Per essere ammessi al concorso, i candidati non inseriti nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre;

b) il personale che, eventualmente, non sia in servizio all'atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui concorre non perde la qualifica di "personale ATA a tempo determinato della scuola statale", come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;

c) il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lett. a) né nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) conserva, ai fini della presente ordinanza, la qualifica di "personale ATA a tempo determinato della scuola statale" se inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;

2.2 Per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere:

a) una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi; le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l'eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell'area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre (**1),(2)**.

È prevista la possibilità per gli assistenti amministrativi non di ruolo di dichiarare la prestazione effettuata in qualità di DSGA nell'a.s. 2019/20, sulla base del verbale d'intesa del 12 settembre 2019, quale servizio svolto nel profilo professionale di assistente amministrativo. La medesima possibilità è prevista anche per il servizio svolto in qualità di DSGA nell'a.s. 2020/21 sulla base dell'intesa del 18 settembre 2020. Analogi servizi sono valutabili anche per gli aa.ss. 21/22 – 22/23 – 23/24 – 24/25 sulla base delle intese con le OO.SS. stipulate a livello decentrato.

Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero (**1**);

b) ai fini di cui alla precedente lettera a) si computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale (D.P.R.420/74), nonché nei corrispondenti percorsi profili del personale ATA statale (D.P.R.588/85) (**1**);

c) ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali (incluso il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano) con rapporto d'impiego con lo Stato e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego, direttamente con gli Enti Locali, i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale ATA. La corrispondenza tra profili professionali degli Enti Locali e del personale ATA della scuola è individuata, in termini sostanziali, in relazione ai profili formalmente attribuiti agli interessati e dagli stessi svolti, sempreché detti profili siano presenti nelle istituzioni scolastiche statali cui gli Enti Locali erano tenuti a fornire personale (D.M. 23.7.1999, n. 184 - art.6 - comma 1), in base alla tabella di corrispondenza, applicativa del criterio suindicato e definita nell'accordo ARAN/OO.SS del 20.7.2000 (**All. I**);

d) ai fini del presente articolo il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;

e) ai fini del presente articolo il servizio prestato in qualità di "collaboratore scolastico" e "assistente amministrativo" nelle Accademie, Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato viene considerato valido ai fini dell'ammissione ai concorsi per soli titoli di cui all'art. 554 del D.L. vo 297/94 fino all'anno accademico 2002/03. A decorrere dall'anno accademico 2003/04 il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto